

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 20/8664/2014

OGGETTO: COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE N. 10 AL VIGENTE P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Francesco al Campo con deliberazione del C.C. n. 39 del 19/12/2013 (*Prat. n. 09/2014*), trasmesso alla Provincia in data 05/02/2014 (pervenuto il 12/02/2014) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 19/12/2013 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede l'adeguamento di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, che si è reso necessario a seguito dell'applicazione delle stesse. In particolare le variazioni riguardano:

- art. 7 "*Categorie di intervento sul territorio*", modifica alla lettera a) "*Manutenzione straordinaria*" circa la costruzione di strutture leggere nelle aree residenziali pertinenziali di proprietà esclusiva di edifici uni-bifamiliari e aggregati a schiera;
- introduzione del comma 14 all'interno dell'art. 17 "*Bassi fabbricati destinati ad autorimessa, deposito e ricovero attrezzi, aree di manovra, gazebi, pergole, tettoie*" relativo al rifacimento del manto di copertura dei bassi fabbricati esistenti;
- modifica del comma 4 dell'art. 18 "*Locali sottotetto e copertura*" in merito alle pendenze e ai materiali delle coperture;
- modifica del comma 4 dell'art. 35 avente per oggetto "*Aree residenziali consolidate (RC.0)*", inserimento lettera g) che riguarda la tipologia di intervento "*completamento*", in quanto nella aree "*RC.0*" è ammessa la realizzazione di tettoie.

La documentazione di Variante non riporta la conformità con il Piano di Zonizzazione Acustica e si segnala altresì l'esclusione dal procedimento di assoggettamento a Valutazione Ambientale

Strategica (V.A.S.) ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56/77 come novellato dalla L.R. 3/2013;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell' art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Francesco al Campo con deliberazione C.C. n. 39 del 19/12/2013, le seguenti osservazioni:
  - a) l'Atto deliberativo di adozione della Variante ed i suoi allegati, riportano, quale riferimento normativo in merito all'adozione, l'"*art. 34 comma 5 della L.R. del 25 marzo 2013 n. 3 (ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77)*". Si rileva che il citato articolo della L.R. n. 3/2013, è composto da un unico comma, che sostituisce per intero l'art. 17 della L.R. n. 56/77. Si ritiene, quindi, che la Variante debba essere adottata ed approvata ai sensi dell'art. 17 comma 5. A titolo di apporto collaborativo, inoltre, si segnala che ulteriori modifiche alla L.R. n. 56/77 sono state apportate dalla più recente L.R. n. 17 / 2013, alla quale si rimanda;
  - b) la deliberazione di adozione della Variante in oggetto riporta parzialmente l'elencazione delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 L.R. 56/77. Si suggerisce di completare la lettera a) - citata in modo discorsivo prima dei punti da c) ad f) - con l'intera estensione prevista dalla L.R. 56/77 art. 17, ovvero: "*...con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione*" e di integrare l'elencazione effettuata aggiungendo i punti g) ed h) mancanti;
  - c) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante riporta le condizioni di esclusione ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013; si segnala come tale procedura, sia stata modificata dalla L.R. 17/2013, la

quale ha limitato le casistiche di esclusione dalla Verifica preventiva alla V.A.S., individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, alle Varianti “ ... *finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS ...* ”;

- d) si ricorda che ai sensi del comma 4 art. 5 L-R. n. 52/2000 “*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*”. Si suggerisce pertanto di produrre tale dichiarazione nell'Atto di approvazione definitiva della Variante;
  - e) al fine di associare in modo inequivocabile gli allegati all'Atto di adozione/approvazione della Variante, si consiglia, così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, di riportare su ciascun elaborato gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale);
  - f) in merito all'inserimento della categoria di intervento “*completamento*” nell'art. 35 “*Aree residenziali consolidate (RC.0)*”, proposta in quanto “*nelle aree “RC.0” è ammessa la realizzazione di tettoie*”, si suggerisce di specificare che tale possibilità sia già contemplata dal P.R.G.C. vigente e si ricorda che ogni intervento dovrà comunque essere subordinato alla verifica di fattibilità con le classi di rischio idrogeologico, fatte proprie dallo Strumento urbanistico in seguito all'adeguamento al PAI;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di San Francesco al Campo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/03/2014

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale